

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2010

concernente la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica araba d'Egitto che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie applicabile alle controversie nel quadro delle disposizioni commerciali dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra

(2011/59/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 24 febbraio 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i partner della regione mediterranea al fine di istituire un dispositivo di risoluzione delle controversie relative a disposizioni commerciali.
- (2) I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato nominato a norma dell'articolo 207 del trattato e nell'ambito delle direttive di negoziato stabilite dal Consiglio.
- (3) Tali negoziati si sono conclusi e il 27 aprile 2010 è stato siglato un accordo in forma di protocollo (in prosieguo «il protocollo») tra l'Unione europea e la Repubblica araba d'Egitto che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie applicabile alle controversie nel quadro delle disposizioni commerciali dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra ⁽¹⁾.
- (4) È opportuno firmare il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo in forma di protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica araba d'Egitto che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie applicabile alle controversie nel quadro delle disposizioni commerciali dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra (in prosieguo il «protocollo»), fatta salva la conclusione di detto protocollo ⁽²⁾.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 2010.

Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON

⁽¹⁾ GU L 304 del 30.9.2004, pag. 39.

⁽²⁾ Il testo del protocollo verrà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.